



Imposta federale diretta Imposta preventiva

Berna, 3 febbraio 2009
Pur/Ds

Lettera-circolare

Tassi d'interesse 2009 per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro

La concessione di prestiti ad azionisti / soci o a persone a questi vicine, senza interessi o ad un interesse insufficiente, è equiparata ad una prestazione valutabile in denaro. Lo stesso vale quando una società remunera i crediti dei detentori di diritti di partecipazione o di persone a loro vicine con degli interessi ad un tasso superiore alla norma. **Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono all'imposta preventiva del 35 %** ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva (LIP) e dell'articolo 20 capoverso 1 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966 (OI-Prev) e **vanno dichiarate spontaneamente con il modulo 102**. Per determinare le prestazioni imponibili, l'Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, ha fissato i seguenti tassi d'interesse, validi a partire dal **1° gennaio 2009**:

		Tassi d'interesse	
1	Prestiti a azionisti o soci (in franchi svizzeri):	almeno:	
1.1	finanziati tramite fondi propri e se nessun interesse è dovuto su capitale di terzi:	2 ½	%
1.2	finanziati tramite fondi di terzi:	oneri propri +	¼ - ½ % *
		almeno	2 ½ %
	* - fino e compreso CHF 10 mio:	½	%
	- superiori a CHF 10 mio:	¼	%


2 Prestiti degli azionisti o soci (in franchi svizzeri):

al massimo:

	Costruzione di case d'abitazione e agricoltura	Industria, arti e mestieri
2.1 Crediti immobiliari:		
- sulla prima frazione del prestito corrispondente all'ipoteca di primo rango, vale a dire 2/3 del valore venale dell'immobile	2 ½ %	3 %
- sulla parte rimanente,	3 ¼ % **	3 ¾ % **
tenuto conto dei seguenti limiti sul finanziamento di terzi:		
- fino ad un massimo del 70 % del valore venale di terreni edificabili, ville, appartamenti in condomino, case di vacanza e immobili aziendali;		
- fino ad un massimo dell'80 % del valore venale degli altri immobili.		
2.2 Crediti d'esercizio:		
- commercio e industria:	4 ¾ % **	
- holding e società d'amministrazione di patrimoni	4 ¼ % **	

** Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale, bisogna prendere in considerazione l'esistenza di un eventuale capitale occulto. A questo proposito, vi rimandiamo alla circolare n. 6 dell'imposta federale diretta del 6 giugno 1997, che è pure applicabile dal profilo dell'imposta preventiva e della tassa di bollo (<http://www.estv.admin.ch/i/dvs/kreisschreiben/w97-006i.pdf>).

Divisione Controllo Esterno



Gilbert Purro
Il capo